

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **809/1988** (ECLI:IT:COST:1988:809)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **11/05/1988**; Decisione del **04/07/1988**

Deposito del **14/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15752 15753**

Atti decisi:

N. 809

ORDINANZA 4-14 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.15, primo comma, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1979, n. 4 "Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.616/77", promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal TAR per la Basilicata sui ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. A.P.I. ed altri contro la Regione Basilicata ed altri, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 (R.O. n. 806/84), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della l.r. Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, recante "Criteri generali in materia di rilascio di autorizzazioni alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 616/77" in riferimento all'art. 117, u.c. Cost;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, in quanto "norma di attuazione" emanata ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 per la disciplina delle funzioni amministrative delegate alla Regione - e quindi vincolata al rispetto delle direttive impartite dal Governo in base all'art. 4 dello stesso d.P.R.- doveva essere adottata non in forma di legge, ossia di atto avente forza superiore a quella delle stesse direttive, bensì di regolamento;

Considerato che dalla disposizione dell'art. 117 u.c. Cost., secondo cui "leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione", non può in alcun modo desumersi l'obbligo, per la Regione, di adottare tali norme sotto forma di regolamento, anziché sotto forma di legge;

che detto obbligo non può, nel caso in esame, desumersi neppure dalla norma di legge statale che ha demandato alla Regione il potere normativo di attuazione (art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977);

che d'altra parte l'eventuale contrasto tra la legge regionale di attuazione e le direttive impartite dal Governo con D.P.C.M. 31 dicembre 1982, recante "Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione" non dà luogo a questione di legittimità costituzionale, rientrando nella competenza di questa Corte, non potendo le direttive in questione rappresentare un parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legge regionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge della regione Basilicata 2 febbraio 1979 n. 4, sollevata, in riferimento all'art 117 u.c. Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.